

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



AVVISO 10/2016 PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER L'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI SOGGETTI IN ESECUZIONE PENALE

FAQ aggiornate al 21/11/2016



Unione Europea





Numero quesito	Domanda	Risposta
1	<p>Nel caso di consorzi possono partecipare esclusivamente quelli aventi attività esterna di cui all'art. 2612 del c.c.; in tali casi, non è ammessa la contestuale partecipazione all'Avviso della struttura associativa e dei relativi enti associati, a pena di inammissibilità al finanziamento del singolo consorziato e del consorzio.</p> <p>Si chiede se l'Avviso si uniforma alla normativa vigente e specificatamente al Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lettera B), in tal caso il Consorzio produrrà dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale indica la/le cooperative consorziata/e per le quali partecipa</p> <p>Nel caso di risposta affermativa al quesito sopra esposto è da intendersi chiaramente che ogni Operatore Economico, non indicato dallo Scrivente come consorziato indicato per la partecipazione, è libero di presentare la propria proposta progettuale senza invalidare, e dunque rendere inammissibile al finanziamento, la proposta dello Scrivente</p>	<p>Si conferma, fermo restando che la normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione con riguardo all'Avviso, in quanto trattasi di attribuzioni di vantaggi economici di cui all'art. 12, Legge n. 241/1990.</p>



<p>2</p>	<p>In relazione all'avviso di cui in oggetto e in particolare all'articolo 9, punto 6. "Gli organismi del Terzo settore, a pena esclusione, devono essere inseriti nel pertinente Albo nazionale e/o regionale", si chiede cosa si intende per "Pertinente Albo nazionale e/o regionale".</p>	<p>Per albo nazionale o regionale degli Organismi del terzo settore si intende l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), tenuta dalle competenti Direzione Regionali dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Nel caso delle cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto non è obbligatoria l'iscrizione alla suddetta, ma per presentare la propria candidatura è comunque necessaria l'iscrizione nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (Legge n. 381/1991).</p> <p>Riguardo le organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995, sebbene possono non registrarsi nell'anagrafe dell'Agenzia delle entrate per presentare la propria candidatura devono comunque essere iscritte, in base alla Legge 266/1991, nei registri istituiti dalle Regioni e dalle province autonome.</p>
<p>3</p>	<p>Nel caso in cui il soggetto proponente intenda progettare l'azione 3 Tirocini lavorativi, è necessario che nella compagine proponente sia presente un'agenzia per il lavoro a cui affidare la gestione di tale azione, o tale attività può essere coordinata ed espletata anche da un ente di formazione?</p>	<p>Tale attività può essere coordinata ed espletata anche da un ente di formazione purché l'Ente sia accreditato ai sensi delle disposizioni regionali in materia (Deliberazione n. 80 del 20 marzo 2015 "Approvazione delle Linee Guida per l'accREDITamento dei servizi per il lavoro della Regione Siciliana – Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 234 dell'11 agosto 2014") e fino all'applicazione dell'albo nazionale dei servizi per l'impiego privati, di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015.</p>
<p>4</p>	<p>In merito alla costituzione di ATS successivamente all'approvazione del progetto, così come previsto dal punto 9 dell'art. 5, le spese notarili per la rettifica dell'atto possono essere previste già in fase di progettazione di massima per essere sostenute dopo l'approvazione o rimangono totalmente a carico dei partner?</p>	<p>A prescindere dal momento in cui si costituisce l'ATS (prima o dopo l'avvenuta approvazione del progetto), come indicato al punto 11 dell'articolo 5 dell'Avviso, "le spese finanziarie per la costituzione dell'ATI/ATS o del Consorzio sono a carico dei soggetti proponenti".</p>



5	Il Capofila della costituenda ATS deve necessariamente essere l'ente di formazione? Al cap. 5 non è espressamente previsto ma il criterio A1 indica per il capofila in modo generico la premialità per le attività di formazione professionale svolte all'interno dei penitenziari.	Come previsto dall'art. 5 dell'Avviso il Capofila della costituenda ATS non deve necessariamente essere l'ente di formazione. A tal proposito, si richiama il DDG n. 2498 del 27.09.2015 di rettifica dell'Avviso.
6	La premialità può essere attribuita complessivamente alla costituenda ATS? E quindi può essere ad es. l'APL a dimostrare l'esperienza nella formazione professionale anche se nella proposta progettuale la formazione la svolgerà un altro soggetto accreditato?	Si veda FAQ n.5. L'esperienza nella formazione professionale deve essere obbligatoriamente posseduta da un ente di formazione professionale che posseda i requisiti di accreditamento come previsto dall'art. 5, punti 3 e 4 dell'Avviso.
7	L'istituto penitenziario può aderire a più proposte con differenti proponenti?	L'Istituto penitenziario può sottoscrivere più di una proposta progettuale purché presentata da differenti soggetti proponenti ed a condizione che ogni singolo progetto sia rivolto a destinatari diversi
8	Un'agenzia per il lavoro con autorizzazione ministeriale generalista ad esercitare tutte le attività inerenti l'intermediazione di lavoro, non avente sede in Sicilia, deve ANCHE essere accreditata ai sensi della normativa regionale (deliberazione n° 80 del 20/03/2015 all. C)?	Un'agenzia per il lavoro con autorizzazione ministeriale generalista ad esercitare tutte le attività inerenti l'intermediazione di lavoro, non avente sede in Sicilia ha l'obbligo, comunque, di essere accreditata ai sensi della normativa regionale (Deliberazione n° 80 del 20/03/2015 "Approvazione delle Linee Guida per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Siciliana – Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 234 dell'11 agosto 2014").
9	Art. 10 - cosa si intende per copia su supporto digitale non modificabile (in file pdf non protetto) riferito ai vari documenti? La scansione della copia cartacea firmata e timbrata o la generazione dell'allegato da word in pdf? Quindi senza firma e timbro?	Per copia su supporto digitale non modificabile (in file pdf non protetto), riferito ai vari documenti s'intende la scansione della copia cartacea firmata a cura del legale rappresentante o da soggetto abilitato alla sottoscrizione della stessa, come previsto dall'art. 10 punto 4.
10	Oltre all'ente di formazione accreditato sia al Dipartimento Formazione Professionale che come Agenzia per il Lavoro, può far parte dell'ATS una scuola statale secondaria di secondo grado?	Una scuola statale secondaria di secondo grado può far parte dell'ATS. Come previsto dall'art. 3, commi 5 e 7 del Regolamento Accreditamento 2015 (Deliberazione n. 231 del 14 settembre 2015) la scuola deve comunque presentare apposita istanza per l'inserimento nell'Elenco regionale degli organismi accreditati.



<p>11</p>	<p>Se tale scuola, essendo un istituto professionale, ha da diversi anni corsi regolari di scuola all'interno della struttura detentiva per il conseguimento sia della qualifica professionale (al 3° anno) che per il conseguimento del diploma (al 5° anno) e la stessa fa parte dell'ATS come componente in quanto la capofila è l'ente di formazione professionale, viene, in questo caso, valutato il punteggio di cui alla lettera A1 dell'Avviso.</p>	<p>Si vedano FAQ n.5 e n.6</p>
<p>12</p>	<p>L'art. 5 dell'avviso al punto 1) indica che possono concorrere gli Enti di Formazione, le Agenzie per il Lavoro, gli Organismi del terzo Settore (cooperative sociali, Enti senza scopo di Lucro e Associazioni) che operano in favore della rieducazione). Lo stesso art. 5 al punto 6) indica che gli organismi del terzo settore, a pena di esclusione, devono essere inseriti nel pertinente Albo nazionale e/o regionale</p>	<p>Il quesito non è chiaro. Si richiama comunque FAQ n.2</p>
<p>13</p>	<p>In merito agli interventi formativi previsti dall'art 6 –par 4.2 b, ovvero gli interventi di lunga durata tesi al rilascio di qualifica professionale, al fine di consentire il regolare rilascio delle qualifiche bisogna fare riferimento al Repertorio regionale delle qualificazioni della Regione Siciliana emanato con D.A. n. 2570 del 26/05/16?</p>	<p>Sì, in merito agli interventi formativi previsti dall'art 6 –par 4.2 b, ovvero gli interventi di lunga durata finalizzati al rilascio di qualifica professionale, per consentire il regolare rilascio delle qualifiche bisogna fare riferimento al Repertorio regionale delle qualificazioni della Regione Siciliana emanato con D.A. n. 2570 del 26/05/16.</p>
<p>14</p>	<p>Considerato quanto previsto dall'art. 4, chiedo di avere conferma in merito alla possibilità di coinvolgere come Destinatari delle operazioni oggetto dell'intervento anche i soggetti di anni 18-25 detenuti presso il Carcere minorile</p>	<p>In linea con quanto previsto dall'art. 4, è possibile coinvolgere soggetti detenuti presso il carcere minorile purché abbiano compiuto i 18 anni di età al momento dell'avvio del progetto.</p>



<p>15</p>	<p>Volendo partecipare come ATI chiediamo, in merito all'art 5 dell'avviso 10 (soggetti ammessi alla presentazione dei progetti), cosa si intenda per "enti che operano a favore della rieducazione e dell'inserimento sociale delle persone in esecuzione penale". Si intende enti che sono ammessi a presentare i progetti solo gli enti che prevedano nel loro statuto questa tipologia di attività o che sono ammessi solo gli enti che abbiano già acquisito esperienza nell'ambito di interventi rivolti dell'inserimento sociale delle persone in esecuzione penale"?</p>	<p>Si intendono Enti che abbiano già acquisito esperienza nell'ambito di interventi rivolti dell'inserimento sociale delle persone in esecuzione penale.</p>
<p>16</p>	<p>E' requisito di ammissibilità (all'art 5 dell'avviso 10 - soggetti ammessi alla presentazione dei progetti), avere dell'esperienza in progetti realizzati a favore della rieducazione e dell'inserimento sociale delle persone in esecuzione penale"?</p> <p>In tal caso tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti dell'ATI (quindi anche dalla impresa), o è sufficiente che sia posseduto dal capofila ?</p>	<p>E' sufficiente che tale requisito, ovvero quello di avere dell'esperienza in progetti realizzati a favore della rieducazione e dell'inserimento sociale delle persone in esecuzione penale, sia assolto dall'ATI/ATS o Consorzio nel suo complesso.</p> <p>Si richiama il DDG n.2498 del 27.09.2015 di rettifica dell'Avviso.</p>
<p>17</p>	<p>Cosa si intende per esperienza maturata da parte del soggetto capofila dell'ATI in attività di formazione già effettuata presso istituti penitenziari? Chiediamo nello specifico se viene valutata come premiale qualunque tipologia di attività di formazione presso istituti penitenziari o esclusivamente l'attività di formazione professionale finanziata dal assessorato regionale alla formazione professionale?</p>	<p>Si veda FAQ n.5.</p> <p>L'esperienza nella formazione professionale deve essere obbligatoriamente posseduta da un ente di formazione professionale che posseda i requisiti di accreditamento come previsto dall'art. 5, punti 3 e 4 dell'Avviso.</p>
<p>18</p>	<p>Gli istituti penitenziari possono dare la loro adesione ad una sola o a più proposte progettuali?</p>	<p>Si veda FAQ n. 7</p>



<p>19</p>	<p>E' possibile inserire all'interno dell'Azione Formazione il Corso per Addetto di falegnameria per la durata di 600 ore, 2° livello EQF? Ovvero deve trattarsi obbligatoriamente di qualifica professionale compresa tra il 3° e il 7° livello dell'EQF?</p>	<p>Si conferma che deve trattarsi di corsi di qualifica professionale compresa tra il 3° e il 7° livello dell'EQF. Rispetto alla risposta precedentemente fornita si richiama la rettifica di cui al DDG n. 2644 del 10/10/2016 pubblicato sul sito del Dipartimento Famiglia ed inviato alla GURS per la pubblicazione.</p>
<p>20</p>	<p>Considerato che DPR n.25 del 1 ottobre 2015 - "Disposizioni per l'accREDITamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana" - all'art. 3, comma 5, lett. d) recita che sono accreditati di diritto "gli organismi accreditati presso altre regioni, in conformità dell'Intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008", un ente di formazione accreditato presso la Regione Lombardia può partecipare (in ATS) all'Avviso o deve comunque presentare apposita istanza di accreditamento prima di partecipare all'Avviso?</p>	<p>Un ente di formazione accreditato presso la Regione Lombardia può partecipare purché abbia presentato apposita istanza di accreditamento secondo le disposizioni richiamate nell'articolo 5 punto 3 dell'Avviso.</p>
<p>21</p>	<p>Al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al Criterio A1 indicato nell'Avviso 10/2016, l'ente di formazione che ha esperienza professionale maturata presso istituti penitenziari, deve necessariamente essere capofila dell'ATI/ATS o basta che sia anche un semplice componente?</p>	<p>Si veda FAQ n.5.</p>
<p>22</p>	<p>In merito all'art. 11 Ammissibilità e Valutazione delle proposte - Punto 11.3 Valutazione - pag 23 ? Tabella Indicatore A2: presenza nell' ATS di imprese che cosa si intende per impresa ai fini del punteggio? In altri termini una cooperativa sociale si può intendere IMPRESA ai fini del punteggio di cui al punto A2 ?</p>	<p>Per impresa si intende qualsiasi soggetto che, indipendentemente dalla sua natura giuridica, svolge un'attività economica offrendo prestazioni di beni e servizi sul mercato.</p>



<p>23</p>	<p>Un CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli adulti) accreditato ai sensi del Regolamento Accreditamento 2015 è considerato Ente di Formazione Professionale ?</p>	<p>Si conferma.</p>
<p>24</p>	<p>Il limite di max 4 partecipanti alla ATS è riferito al minimo numero delle 4 tipologie di soggetti ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ente di formazione; • organismo del terzo settore; • agenzia per il lavoro • imprese in forma singola e associata <p>Si chiede se i 4 soggetti devono essere rappresentati singolarmente oppure se un unico soggetto che possiede più requisiti (es. ente di formazione che è anche terzo settore) può fungere per più soggetti</p>	<p>Un soggetto non può essere il rappresentante di più membri del partenariato. Si ricorda che all'art. 5 dell'Avviso è richiesta una presentazione in partenariato la cui composizione non può comunque avere un numero superiore a quattro soggetti. La composizione del partenariato deve essere coerente con le azioni che si intendono proporre con la proposta progettuale.</p>
<p>25</p>	<p>Al punto 7 art. 5 l'avviso 10 recita " le imprese partecipano nella misura in cui possono apportare un valore aggiunto al progetto per esempio con progetti pilota di lavorazione dentro gli istituti penali che prevedano l'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione penale". Si chiede se per progettualità che riguardando non i soggetti in esecuzione penale intramuraria (art. 4 dell'avviso 10 punto a) ma i soggetti in esecuzione penale esterna (b) o con soggetti sottoposti a misure di sicurezza o in sospensione del procedimento per messa alla prova (c) possono partecipare imprese che apportano come valore aggiunto l'inserimento di lavoratori in esecuzione penale esterna. Si chiede altresì se per la partecipazione di questa tipologia di imprese, che garantiscono l'inserimento di lavoratori in esecuzione penale esterna, è prevista la premialità di 10 punti allo stesso modo per cui è prevista per le imprese che garantiscono l'inserimento lavorativo di soggetti in esecuzione penale intramuraria.</p>	<p>Si conferma che possono partecipare imprese che apportano come valore aggiunto l'inserimento di lavoratori in esecuzione penale esterna. Si precisa che la premialità di 10 punti, prevista dal criterio A2 dell'art. 11.3 "Valutazione" dell'Avviso, si applica esclusivamente per le imprese che si impegnano a sviluppare attività lavorative intra muros negli istituti di pena.</p>



26	Una associazione culturale, che ha una notevole esperienza nell'ambito del reinserimento lavorativo degli ex detenuti, e che tale attività è anche specificata nello statuto/atto costitutivo, può far parte della ATS come ente del terzo settore?	Si veda FAQ n. 2
27	In riferimento all'art.5, punto 10 dell'avviso in oggetto, con la presente si chiede di chiarire se un soggetto proponente, ente di formazione professionale, può partecipare a più di una ATI/ATS, sia come soggetto capofila che come soggetto partner.	No, sulla base di quanto previsto dall'art. 5 punto 10 dell'Avviso.
28	E' considerata valida l'esperienza maturata nell'ambito della formazione professionale presso istituti penitenziari svolta da Cooperative Sociali (associazioni , onlus, etc.) non accreditate per lo svolgimento della formazione continua o che abbiamo presentato istanza di accreditamento, oppure l'acquisizione del punteggio è garantita solo ad Enti di formazione accreditati o che hanno presentato istanza di accreditamento?	Si veda FAQ n. 17.
29	Ai fini della valutazione dell'esperienza, è considerata valida l'esperienza acquisita a seguito di acquisto di ramo di azienda da un soggetto che ha realizzato attività formativa specifica?	Si conferma.
30	Gli istituti penitenziari e gli uffici dell'esecuzione penale esterna posso aderire a più proposte progettuali presentate da ATS differenti attraverso la sottoscrizione dell'allegato 5?	Si veda FAQ n. 7.
31	Un ente formativo accreditato per l' erogazione di attività formativa presso altra regione e con esperienza specifica nella formazione professionale presso istituti penitenziari può far parte di una costituenda ATS per la presentazione di una proposto progettuale a valere sul presente avviso pubblico?	Si veda FAQ n. 20.



32	Ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale – criterio A qualificazione del soggetto proponente – l'ente di formazione facente parte dell'ATS deve obbligatoriamente assumere il ruolo di soggetto capofila dell'ATS?	Si veda FAQ n. 5.
33	L'Art.6, punto 4.2 "Azione 2. Formazione", dell'Avviso 10, cita testualmente: "Nel caso dei percorsi formativi per il rilascio della qualifica è fatto obbligo la realizzazione di uno stage formativo da svolgere in attività interne, cosiddette domestiche o di manutenzione ordinaria, in presenza dei lavoratori interni e a supporto degli stessi ma non in sostituzione di questi. In questo caso il ruolo tutor azienda è svolto dall'operatore penitenziario addetto a quel servizio." Cosa si intende per lavoratori interni? Esempio: Soggetti detenuti a cui vengono assegnati compiti come addetti alle pulizie oppure impiegati dell'istituto penitenziario od esterni civili addetti alle pulizie?	Per lavoratori interni in presenza si intendono, sia soggetti in esecuzione penale, sia soggetti esterni purché impegnati in attività lavorative all'interno di un istituto penitenziario. Si conferma, ad ogni modo, che il tutor di azienda può essere svolto esclusivamente dall'operatore penitenziario addetto a quel servizio.
34	L'avviso 10 riporta "Le agenzie per il lavoro devono essere accreditate ai sensi delle disposizioni regionali in materia e fino all'applicazione dell'albo nazionale dei servizi per l'impiego privati, di cui al comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015"Se un'agenzia è accreditata in una regione diversa dalla Sicilia ed è in ATS con un ente di formazione può essere partner per le APL o si deve accreditare nella Regione Sicilia?	Si veda FAQ n. 8.
35	Il capofila dell'ATI deve essere necessariamente un Ente di Formazione?	Si veda FAQ n. 5.
36	L'esperienza richiamata per l'ottenimento del punteggio, deve necessariamente essere di tipo "formazione professionale" oppure si può considerare esperienza negli istituti professionali in interventi di altra natura (es. orientamento, sostegno psicologico, counselling?)	Quesito non chiaro. Comunque, si veda FAQ n. 6.



37	L'esperienza prevista nell'Indicatore A) 1 maturata dal Soggetto capofila o dai soggetti in ATS si può intendere non soltanto esclusiva all'interno degli Istituti penitenziari, ma anche in area penale esterna?	E' possibile riferirsi anche ad aree penale esterna. 17.
38	L'esperienza prevista nell'Indicatore A) 1 relativa all'attività di formazione professionale può essere intesa anche nella forma della gestione di tirocini formativi professionalizzanti?	Si, purché realizzati da soggetti accreditati per l'attuazione di percorsi di formazione professionale.
39	L'attività lavorativa prevista nell'Indicatore A2) può essere sviluppata anche con modalità extramurarie?	Si veda FAQ n. 25
40	Per l'azione di accompagnamento al lavoro si necessita di detenuti che concludono la pena entro 4 mesi. Da quando si riferisce tale termine? Dall' inizio delle attività del progetto, dall'inizio attività di accompagnamento o dalla scadenza del bando avviso 10?	Gli interventi sono rivolti ai detenuti che concludono la pena entro 4 mesi dall'inizio delle attività di accompagnamento previste per l'azione 4.
41	In riferimento alle qualifiche da rilasciare. Si deve fare riferimento soltanto al repertorio qualificazioni regione Sicilia? Quando indicherete gli indirizzi e le modalità delle qualifiche?	Il repertorio di riferimento per la certificazione delle competenze - come riportato nel penultimo capoverso del punto 4.2, articolo 4 dell'Avviso - è quello della Regione Siciliana consultabile all'indirizzo web https://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it/repertorio
42	Un Liceo Scientifico che opera da diversi anni nella struttura carceraria e che offre ai detenuti la possibilità di conseguire il diploma, ha diritto al punteggio di cui alla lettera A1 dell'Avviso.	Le istituzioni scolastiche pubbliche prima dell'entrata in vigore del "Regolamento accreditamento 2015", non erano soggette ad accreditamento potendo operare di diritto - in virtù del loro status d'istituto scolastico pubblico - nell'erogazione di attività formative. Pertanto, l'attività formative erogate prima dell'entrata in vigore del vigente Regolamento accreditamento 2015, potrà considerarsi utile ai fini dell'esperienza prevista dall'indicatore A1. In merito alla possibilità di realizzare le attività formative a valere sull'Avviso, in base al Regolamento di accreditamento vigente, è necessario possedere anche per le istituzioni scolastiche pubbliche il requisito dell'accREDITamento (cfr. FAQ 10).



<p>43</p>	<p>L'articolo 11, paragrafo 11.3 Valutazione, criterio di valutazione A "Qualificazione del soggetto proponente", indicatore A1 dove è stato riportato che l'Esperienza maturata da parte del soggetto capofila dell'ATI/ATS o Consorzio in attività di formazione professionale già effettuata presso Istituti penitenziari", è stato rettificato e modificato nel seguente testo: "Esperienza maturata da parte dell'ATI/ATS o Consorzi in attività di formazione professionale già effettuata presso Istituti penitenziari? Significa che si attribuisce il punteggio previsto dall'indicatore globalmente all'intera compagine. Si conferma? Se si conferma, come si spiega la premialità? Quanto incide la premialità rispetto all'esempio di seguito esplicitato? Se una ATI complessivamente somma 4 anni di esperienza, prende 20 punti. Se all'interno di questa ATI l'ente di formazione dimostra 1 anno di esperienza, prende punti di premialità e se si quanti? Ritenendo la premialità di norma un punteggio aggiuntivo che non può in toto coincidere con la qualificazione dell'ente proponente nel suo complesso (in quanto non si capirebbe che valore apportano gli altri soggetti visto che non incidono nella valutazione) come si spiega la risposta alla FAQ n. 6 con la rettifica dell'Avviso in ordine a questo punto?</p>	<p>Come indicato nel DDG n. 2498 del 27.09.2015 di rettifica dell'Avviso, l'esperienza nella formazione professionale prevista dal punto A.1 dei criteri di valutazione di cui all'art. 11 dell'Avviso, si riferisce all'ATS nel suo complesso e non al capofila, che non deve essere necessariamente un ente di formazione. Si ribadisce, inoltre, quanto affermato nella FAQ n. 6, secondo cui, per il criterio A.1, l'esperienza nella formazione professionale deve essere obbligatoriamente posseduta da un ente di formazione che possieda i requisiti di accreditamento come previsto dall'art. 5, punti 3 e 4 dell'Avviso.</p>
<p>44</p>	<p>Il soggetto pubblico capofila scuola deve sottoscrivere fidejussione?</p>	<p>No, non è richiesto.</p>
<p>45</p>	<p>Nell'indicatore A1: "Esperienza maturata da parte dell'ATI/ATS o Consorzio in attività di formazione professionale già effettuata presso Istituti penitenziari" si intende l'intera durata del progetto o soltanto il periodo di svolgimento dell'attività formativa.</p>	<p>Si deve fare riferimento esclusivamente alla durata dell'attività formativa.</p>



<p>46</p>	<p>In riferimento al punto 4.1 dell'art. 6 chiediamo di specificare se la durata stimata da un minimo di 12 ore a un massimo di 24 per l'azione 1 -definizione del percorso - è da considerare per ogni singolo destinatario o se tali ore (24 o 12) sono da dividere per i 120 beneficiari previsti.</p> <p>Lo stesso quesito si pone in riferimento al punto 4.4 del medesimo articolo riguardo il monte ore massimo previsto in caso di accompagnamento al lavoro subordinato (236 ore) o autonomo (184 ore): e cioè se queste ore vanno calcolate per destinatario o se si riferiscono al totale dei destinatari (24).</p>	<p>In riferimento ai punti 4.1 e 4.4 dell'art. 6, la durata stimata in ore è da considerare per ogni singolo destinatario.</p>
<p>47</p>	<p>La Regione Sicilia, nella fattispecie specifica dell'Avviso 10/2016, intende il termine "pertinente" all'Albo nazionale e/o regionale solo il riferimento all'Anagrafe unica, per le ONLUS o i Registri/Albi nazionali e/o regionali, riconosciuti dallo Stato italiano "pertinenti" alla natura giuridica di un Ente no Profit?</p>	<p>Premesso che esiste una pluralità di registri nazionali e territoriali relativi ai soggetti che operano nel terzo settore, e che ancora non è stato costituito un registro unico del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto dalla legge delega di riforma recentemente approvata. Ciò posto, oltre a quanto già specificato nella FAQ n. 2, si specifica che, ai fini della partecipazione all'Avviso 10/2016, sono ammessi Organismi del terzo settore iscritti ai Registri/Albi nazionali e/o regionali, riconosciuti dallo Stato italiano "pertinenti" alla natura giuridica dell'Organismo del terzo settore/Ente no Profit, come ad esempio: oltre ai già citati registri di cui alla L. n. 381/1991 e alla L. n. 266/1991, anche quello relativo associazioni no profit per la promozione sociale di cui alla L. n. 383/2000 e ai relativi registri di derivazione regionale, e all'Albo di cui alla L.r. 22/86.</p>



<p>48</p>	<p>Può una Cooperativa Sociale, facente parte dell'ATS presentatrice del progetto, iscritta all'anagrafe delle ONLUS ma non accreditata come Agenzia per il Lavoro presso il Dipartimento del Lavoro della Regione Siciliana essere soggetto promotore e gestore con il proprio personale dei tirocini relativi all'Azione 3 per soggetti in esecuzione penale esterna? Si precisa, in ultimo, che all'interno dell'ATS è presente un'Agenzia Per il Lavoro accreditata presso la Regione Sicilia ai sensi della Deliberazione n. 80 del 20 marzo 2015, impegnata nella gestione delle Azioni 1 e 4”.</p>	<p>Si, la Cooperativa Sociale facente parte dell'ATS può essere soggetto promotore e gestore con il proprio personale dei tirocini relativi all'Azione 3.</p>
<p>49</p>	<p>I destinatari delle attività devono essere condannati in maniera definitiva o anche in attesa di sentenza?</p>	<p>Si rinvia a quanto stabilito dall'art.4 dell'Avviso, comma 1, lett. a), b) e c). Quindi i soggetti in attesa di sentenza non possono</p>
<p>50</p>	<p>L'art. 6 dell'avviso al punto 4.2 in riferimento all'azione 2. formazione nell'ambito dei percorsi formativi per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale, indica il livello EQF compreso tra il 3° e il 7°, e inoltre fa riferimento solo a qualifiche professionali, e non di specializzazione. Visionando le schede dei corsi e delle competenze del repertorio regionale delle qualifiche professionali ad esempio al livello EQF 3 attraverso il filtro di ricerca il livello di qualifica all'interno della scheda è il 2°. Inoltre considerando solo i corsi che rilasciano qualifica professionale e non di specializzazione, ed il numero massimo delle ore , la maggior parte dei corsi potenzialmente realizzabili rientrano nel livello EQF 2. Quale livello EQF bisogna considerare: quello del repertorio come da filtro o il livello indicato nella scheda di ciascun profilo?</p>	<p>Si rimanda in proposito a quanto riportato nella rettifica approvata con D.D.G n. 2644 del 10/10/2016 pubblicato sul www.sicilia-fse.it.</p>



<p>51</p>	<p>Con riferimento all'Avviso 10/2016 ed in particolare all'ALLEGATO 4 "DICHIARAZIONE ATTIVITA' PRECEDENTI" nella parte in cui deve essere compilata la tabella contenuta nello stesso allegato, si chiede di sapere :</p> <p>1) nella colonna "Oggetto dell'intervento finanziato" devono essere inseriti i nomi dei progetti formativi realizzati in ambito FAS all'interno degli istituti penali di esecuzione anche se all'interno degli stessi progetti alcune attività formative sono state destinate a soggetti diversi da quelli in esecuzione penale oppure in detta colonna vanno inseriti i nomi dei singoli corsi realizzati all'interno degli istituti penitenziari?</p> <p>2) nella colonna "Data dell'incarico" cosa si intende per incarico Se si intende la data di avvio e di chiusura delle attività progettuali o invece la data dell'avvio o della chiusura delle singole attività formative"?</p> <p>3) nella colonna periodo di esecuzione espresso in mesi si deve indicare il periodo di esecuzione dei progetti formativi o invece il periodo di esecuzione delle singole attività corsuali?</p> <p>4) nella colonna "Valore dell'incarico (eventuale iva esclusa) il termine incarico a cosa si riferisce?</p>	<p>In riferimento alla compilazione dell'Allegato 4 si forniscono i seguenti chiarimenti:</p> <p>1) nella colonna "Oggetto dell'intervento finanziato" il soggetto proponente deve citare i nomi dei singoli corsi realizzati all'interno degli istituti penali di esecuzione. Nel caso in cui i corsi facciano parte di un progetto integrato, devono essere citate le attività formative realizzate all'interno degli istituti penali di esecuzione.</p> <p>2) Per "data dell'incarico" si intende la data di avvio e chiusura delle singole attività formative (si veda FAQ n. 45).</p> <p>3) Nella colonna "periodo di esecuzione" si deve indicare il periodo di esecuzione delle attività formative espresso in mesi.</p> <p>4) Nella colonna "Valore incarico" si intende l'importo finanziario (IVA esclusa) dell'attività formativa realizzata oggetto di finanziamento.</p>
<p>52</p>	<p>L'attivazione di tirocini e laboratori (azione 3) può essere progettata, coordinata ed espletata da una cooperativa sociale che non si occupa di servizi per l'impiego?</p>	<p>Si, si veda FAQ n. 48.</p>



<p>53</p>	<p>Al punto 7 dell'art. 5 è espressamente riportato: le imprese partecipano nella misura in cui possono apportare reale valore aggiunto al progetto, per esempio con progetti pilota di lavorazioni all'interno degli istituti che, a regime, prevedano l'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione penale oppure con il trasferimento di parti della produzione alle imprese sociali e alle cooperative che già operano all'interno degli Istituti. Questo impegno dell'impresa a rafforzare, se già presente, o a sviluppare opportunità di lavoro inframurari per i soggetti in esecuzione penale deve essere riportato nella proposta progettuale ed è oggetto di premialità in fase di valutazione della proposta progettuale.</p> <p>Si ipotizza un percorso formativo per complessivi 24 partecipanti di cui 16 in esecuzione penale interna e 8 partecipanti in esecuzione penale esterna. Il percorso avrà la durata di 600 ore di cui 120 ore dedicate allo stage, con le modalità previste, rispettivamente per le diverse tipologie di destinatari.</p> <p>L'apporto delle Imprese partecipanti, mediante un progetto pilota che preveda, il trasferimento di parti della produzione all'interno dell'istituto di pena in laboratorio appositamente allestito e predisposto, può già essere avviato in fase di stage (quindi nelle 120 ore) o è da ricomprendere in un momento successivo alla conclusione dello stesso e magari nell'ambito dell'azione 3 (tirocini)?</p>	<p>L'impegno delle imprese a sviluppare attività lavorative <i>intra muros</i>, riservate ai soggetti in esecuzione penale non deve esaurirsi nel periodo temporale previsto per l'esecuzione del progetto presentato a valere dell'Avviso 10/16, ma deve assicurare - oltre il periodo di vigenza del progetto attuato - una opportunità di concreto inserimento lavorativo per i destinatari che hanno partecipato alle attività progettuali. .</p>
-----------	--	---



<p>54</p>	<p>La nostra ATS prevedrà:</p> <p>n. 1 ente di formazione, che peraltro possiede anche il requisito di APL n. 2 imprese n. 1 organismo del terzo settore (associazione di volontariato)</p> <p>L'ente di formazione (in quanto anche APL) può assolvere anche alle funzioni di cui all'azione 3 e/o 4 dell'Avviso?</p>	<p>Si, l'ente di formazione se possiede anche il requisito di APL può assolvere le funzioni di cui all'azione 4.</p>
<p>55</p>	<p>Nell'ambito dell'azione 2 - formazione - si desidera conoscere:</p> <p>1) quale sia , per le attività d'aula, fermo restando i criteri di omogeneità, il numero minimo ed il numero massimo di partecipanti;</p> <p>2) quale sia , per le attività di stage, effettuato all'interno dell'Istituto di pena, quindi in esecuzione penale interna, il numero minimo ed il numero massimo di partecipanti (esempio su 8 partecipanti, quale sarà il rapporto numerico allievi/tutor);</p> <p>3) quale sia , per le attività di stage, effettuato all'esterno dell'Istituto di pena, quindi in esecuzione penale esterna, e comunque presso unico laboratorio tecnico permanente, il numero minimo ed il numero massimo di partecipanti (esempio su 8 partecipanti, quale sarà il rapporto numerico allievi/tutor)</p>	<p>Con riferimento al primo punto della questione si evidenzia che l'art. 6 azione 2 dell'Avviso prevede che il numero complessivo di partecipanti per tale Azione non può essere superiore a 40 soggetti. Fermo restando tale tetto massimo, il numero dei destinatari è variabile a seconda del numero di percorsi e quindi di classi che si prevede di attuare nel progetto, dato il massimale di ore complessivo pari a 1200 per i percorsi formativi che comporranno l'Azione 2. Ad ogni modo ogni classe, così come indicato nell'art 6 citato, deve avere un numero di allievi non inferiore a 5 e superiore a 8 per singolo percorso formativo.</p> <p>Riguardo ai punti 2) e 3) del quesito, come indicato all'articolo 6 punto 4.2, è obbligo prevedere un impegno di un tutor per un numero di ore pari a 100% del totale di ore di stage previste indifferentemente se realizzato all'interno o all'esterno dell'istituto penale. In coerenza con questa prescrizione ne consegue che il rapporto tutor allievi è funzione delle modalità adottate per l'attuazione delle attività di stage.</p>



<p>56</p>	<p>Relativamente all'attività di stage prevista per i percorsi formativi necessari al conseguimento della qualifica. Lo stage formativo, obbligatorio per il rilascio della qualifica, può essere svolto in Aziende esterne nel caso la pena prevista per i destinatari selezionati consenta l'uscita esterna per lo svolgimento dello stage?</p>	<p>Si conferma.</p>
<p>57</p>	<p>Rispetto all'azione 4 dell'avviso avremmo bisogno di sapere se le ore di servizio individuali previste (tot. 236 rif.* art. 6 - 4.4 Azione 4 Accompagnamento al lavoro subordinato e/o all'autoimpiego) sono comprensive delle ore di lavoro in back office degli operatori impegnati in tali attività. Se sì, in che percentuale è da considerarsi il lavoro in back office?</p>	<p>L'azione 4 "Accompagnamento al lavoro subordinato e/o all'autoimpiego/creazione di impresa" è un'attività che si caratterizza da una premialità nel riconoscimento del contributo condizionata ai risultati conseguiti in termini di inserimento occupazionale dei destinatari da parte del soggetto beneficiario responsabile dell'operazione. Poiché per tale azione è previsto un contributo pubblico che viene riconosciuto sulla base di una UCS (Unità di Costo Standard), occorre tenere presente quanto stabilito dall'art. 9 punto 5 dell'Avviso: "Per tutte e quattro le tipologie di Azioni sopra riportate il soggetto attuatore è tenuto ad esibire in fase di controllo tutta la documentazione indicata dall'Avviso, dal Vademecum UCS, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dal Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e dall'AdG a dimostrazione dell'attività realizzata, nel rispetto di quanto previsto dal progetto approvato ed a garanzia della qualità dell'intervento". Inoltre, si precisa che i parametri di Costo Standard (UCS) vengono utilizzati per la determinazione del contributo pubblico a valere del POR FSE, in relazione all'attività progettata e realizzata dal soggetto attuatore/beneficiario e quindi per la definizione del contributo effettivamente riconoscibile a consuntivo, in relazione ai risultati occupazionali conseguiti. La sovvenzione da erogare ai beneficiari è calcolata quindi, sulla base delle attività svolte (sia in front office che in back office) e dei risultati ottenuti e non sui costi effettivamente sostenuti.</p>



<p>58</p>	<p>Un' associazione temporanea di impresa, costituita da un CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI con esperienza pluriennale in percorsi di inclusione sociale e lavorativa di persone internate in OPG ed in esecuzione penale esterna e con esperienza nello start- up di imprese sociali, da un ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE accreditato, ma senza esperienza specifica in ambito penitenziario, da UN'AGENZIA PER IL LAVORO e da UN' IMPRESA, è un soggetto ammissibile alla presentazione di un progetto nell'ambito dell'AVVISO 10?</p>	<p>Sì , è un soggetto ammissibile alla presentazione di un progetto nell'ambito dell'Avviso 10.</p>
<p>59</p>	<p>A) L'azione 3 Tirocini e laboratori individua delle percentuali di impegno del personale coinvolto (tutor, coordinatori, amministrativi). Se ho capito bene nel caso di 24 tirocini di 30 ore settimanali per 12 mesi, quindi un tirocinio 1440 ore totali di cui il 10% è 144 ore e per 24 tirocini fa 3456 viene riconosciuta un attività di tutoring tutor per 3456 ore per 1440 ore pari alla durata di un tirocinio.</p> <p>B) Facendo questi calcoli e considerando il 10% delle attrezzature e il 15% delle spese forfettarie che immagino si riferiscono ai costi generali del vademecum, vale a dire la voce C, non si arriva al totale previsto dall'avviso, questo vuol dire che nel caso di laboratori e dei tirocini i dispositivi individuali di sicurezza e le altre voci di spesa previste dalla B, ad eccezione di altro personale, possono essere attivate come da vademecum 2007 - 2013 e poi nel caso di laboratori all'interno degli istituti, il personale che il soggetto promotore deve coinvolgere per l'insegnamento come viene retribuito?</p>	<p>Con riferimento alla parte A) del quesito, si precisa che un tirocinio della durata di 12 mesi può arrivare ad una durata massima di 1560 ore. Ne consegue che il 10% è pari a 156 ore che moltiplicato per 24 destinatari comporta un impegno totale pari a 3744 ore complessive di tutoring.</p> <p>Rispetto alla parte B), se si considerano i dati soprariportati si arriva ai massimali riportati nell'Avviso.</p> <p>Ad ogni buon conto, si precisa che all'interno dei costi indiretti forfettari pari al 15% del costo del personale ammissibile, possono essere inserite dal soggetto proponente le spese relative a tutti i restanti costi ammissibili necessari per l'attuazione dell'operazione e sostenibili nel rispetto della normativa vigente e applicabile (e quindi anche quelli non ricompresi nella macro voce C del vademecum purché sempre spese inerenti l'attuazione del progetto).</p>



<p>60</p>	<p>A) In riferimento all'art.5 punto 6.:Gli organismi del terzo settore, a pena di esclusione, devono essere inseriti nel pertinente albo nazionale e/o regionale, *Si chiede*:Se un'associazione di promozione sociale (APS), identificata come capofila della costituenda ATS, avesse fatto richiesta dopo la pubblicazione del presente bando, ma fosse ancora in attesa di ricevere una risposta dal Dipartimento in merito all'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, potrebbe allegare in questa fase, la richiesta di iscrizione indirizzata al dipartimento, che confermerebbe per l'appunto, che l'associazione ha fatto richiesta ma è ancora in attesa di una risposta? In caso di approvazione del progetto, poi l'associazione allegherebbe il documento che attesta l'effettiva iscrizione all'albo regionale. Tale procedura sarebbe considerata ammissibile? E soprattutto, il progetto verrebbe esaminato lo stesso, oppure no?</p> <p>B) In riferimento allo stesso articolo e allo stesso punto, di cui alla precedente mail, ed in riferimento ad una Vostra risposta riportata nelle FAQ aggiornate al 24/10/2016 e precisamente nel quesito n.2. :</p> <p>"Per albo nazionale o regionale degli Organismi del terzo settore si intende l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), tenuta dalle competenti Direzione Regionali dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>*"Si chiede*": Essendo un'APS (Associazione di Promozione Sociale), il nostro pertinente albo regionale è per l'appunto, l'albo regionale delle associazioni di promozione sociale. Cosa si intende con l'affermazione che avete fatto in risposta a questo punto, nello specifico in riferimento alle associazioni di promozione sociale?</p> <p>A quale albo dobbiamo essere iscritti? A quello regionale delle associazioni di promozione sociale o a quello delle Onlus? O a tutti e due?</p>	<p>In base all'art. 5 dell'Avviso punto 6, si precisa che gli Organismi del Terzo settore, per essere ammissibili alla presentazione della proposta progettuale, devono essere iscritti nel pertinente Albo/Registro.</p> <p>Riguardo alla seconda parte del quesito, ai fini dell'ammissibilità, è obbligo da parte dell'Organismo del terzo settore partecipante essere iscritto in un Albo pertinente nazionale e/o regionale.</p>
------------------	--	---



<p>61</p>	<p>La scrivente Associazione P.M.I., in relazione a quanto in oggetto chiede: Con riferimento all'Avviso 10/2016 ai fini della valutazione della proposta progettuale (art.11.3) in relazione all'Indicatore "B4 – Esperienza professionale del personale docente che si intende utilizzare per attività formative previste per l'azione 2" ai fini dell'attribuzione del punteggio come deve intendersi "l'Esperienza professionale del personale docente"? Deve necessariamente trattarsi di esperienza maturata nell'ambito delle attività formative nella qualità di docente o, sempre ai fini dell'attribuzione del punteggio, può farsi riferimento all'esperienza maturata nel corso degli anni nell'ambito della propria attività professionale da un artigiano iscritto all'apposito "albo artigiani"? A titolo di esempio nel corso diretto a far acquisire la qualifica di "Addetto gelateria" EQF 2, ci si vorrebbe avvalere di un maestro gelataio artigiano con 10 anni di esperienza professionale e non didattica. Questa esperienza professionale decennale viene valutata ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'Indicatore B4?</p>	<p>Il criterio B.4 riferisce esclusivamente all'esperienza nell'attività di docenza.</p>
<p>62</p>	<p>In caso di partecipazione alla gara di un Consorzio già costituito, lo stesso può far valere l'esperienza maturata da parte di una delle cooperative consorziate?</p>	<p>Si, purché la cooperativa in questione sia uno dei soggetti consorziati che partecipa alla presentazione della proposta progettuale.</p>
<p>63</p>	<p>Una cooperativa sociale che è anche APL accreditata può promuovere i tirocini e allo stesso tempo avviare l'attività imprenditoriale intra muros. Il requisito di operare in favore della rieducazione e dell'inserimento sociale delle persone detenute di cui all'art. 5 deve essere posseduto dall'ATS nel suo complesso o da tutti i componenti?</p>	<p>Si.</p>



<p>64</p>	<p>Relativamente alla FAQ n. 48, atteso che secondo la normativa vigente una cooperativa sociale può essere soggetto promotore di tirocini, si chiede se può anche avviare i laboratori di formazione on the job previsti dall'azione 3.</p> <p>Con proprio personale vuol dire che non può avvalersi di collaboratori non soci?</p> <p>Il personale deve essere esclusivamente dipendente?</p>	<p>Si conferma che una cooperativa sociale può avviare i laboratori previsti dall'azione 3.</p> <p>La cooperativa sociale può avvalersi di soci lavoratori o dipendenti assunti con normale contratto di lavoro.</p>
<p>65</p>	<p>Nel caso in cui il numero di ore di stage definite dal Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana per una specifica figura è maggiore di quanto stabilito dall'Avviso, come ci si deve regolare, visto che quest'ultimo fa specifico riferimento al repertorio per la progettazione dei percorsi formativi?</p> <p>Esempio: da repertorio il collaboratore di cucina di 500 ore deve avere un numero di ore di stage compreso tra 150 e 200 ore, l'avviso 10 stabilisce che le ore di stage devono essere comprese tra il 15% e il 20% pari in questo caso a un numero compreso tra 75 e 100 ore.</p>	<p>Si rimanda in proposito a quanto riportato nella rettifica approvata con D.D.G n. 2722 del 17/10/2016 pubblicato sul www.sicilia-fse.it.</p>



<p>66</p>	<p>1) Alla luce della FAQ 38 ed alla luce dell'allegato 4, è possibile utilizzare lo stesso format?</p> <p>2) Il personale docente da indicare al paragrafo B.4 dell'allegato 3 Formulario, deve far capo all'ente di formazione professionale o può essere indicato anche da un altro ente dell'ATS?</p> <p>3) Se un ente di formazione professionale non ha personale dipendente, ma intende rispondere ai parametri dell'avviso, quali nominativi indica nel paragrafo B4 dell'allegato 3 formulario? Si può fare riferimento al personale docente dell'albo regionale?</p>	<p>Riguardo al punto 1) del quesito la valutazione del criterio A.1 deve essere condotta sulla base delle informazioni presenti nella sezione 2, punto A.1 dell'Allegato 3 Formulario della proposta progettuale.</p> <p>Riguardo al 2) del quesito il personale docente di cui al paragrafo B.4 dell'allegato 3 può essere indicato anche da un membro dell'ATS a condizione che abbia esperienza in attività di docenza.</p> <p>Riguardo al punto 3) del quesito si chiarisce che è possibile indicare nel paragrafo B.4 dell'allegato 3 docenti che non sono dipendenti dell'ente di formazione e che fanno riferimento all'albo regionale.</p> <p>Si ricorda che in riferimento al personale docente che si intende impiegare nel progetto, si applica quanto previsto, in particolare, dai punti 1 e 2 dell'art. 12 "Avvio dei progetti ammessi a finanziamento" e dai punti 14.2.3 "Mancata esperienza professionale per il personale docente" e 14.2.9 "Esperienza professionale: variazione del livello del personale impiegato" dell'art. 14 "Rideterminazione degli importi autorizzati" dell'Avviso n. 10/2016.</p>
<p>67</p>	<p>Dal momento che l'Avviso 10/2016 prevede la possibilità di coinvolgere destinatari in esecuzione penale esterna e/o interna e dovendo garantire equità di valutazione dei progetti qualunque sia la categoria dei destinatari coinvolta, si sottopone alla Vostra attenzione quanto segue.</p> <p>In riferimento ai criteri di valutazione ed in particolare al Criterio "A" indicatore "A2" "*Presenza nell'ATI/ATS o Consorzio di imprese/associazione di categoria che si impegnano a sviluppare attività lavorative intra muros negli istituti di pena", si richiede il seguente chiarimento nel caso il progetto preveda solo destinatari in esecuzione penale esterna: lo sviluppo di attività lavorative all'esterno degli istituti di pena, da parte dell'impresa/associazione di categoria nell'ATI/ATS o Consorzio, dà diritto all'attribuzione del punteggio previsto (10 punti)?</p>	<p>No, si veda FAQ n. 25.</p>



<p>68</p>	<p>Avendo ipotizzato n. 6 percorsi formativi da 150 ore cadauno che coinvolgono complessivamente 40 soggetti, finalizzati alla acquisizione di competenze tecniche esecutive, e volendo concludere i vari percorsi con la realizzazione di un prototipo, vi si chiede se quest'ultima finalità possa essere realizzata nell'ambito della azione 3 (tirocinio in laboratorio pratico)?</p>	<p>Si, l'Avviso all'art. 6 punto 4.3.2 prevede che <i>“tali laboratori devono costituire un'esperienza lavorativa progettata con un approccio per competenze con riferimento a uno specifico profilo professionale, con la finalità di garantire l'acquisizione di abilità pratiche da parte dei soggetti in esecuzione penale (...)”</i>.</p>
<p>69</p>	<p>All'articolo 4 dell'avviso primo comma si parla di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale. Nella FAQ n. 49 si prescrive che non possono essere ammessi i soggetti in attesa di giudizio. Si chiede se quelli in sospensione non siano da annoverare tra quelli in attesa di giudizio.</p>	<p>Sono considerati ammissibili i soggetti con sospensione della pena per messa alla prova. Tale distinguo vale perché questi soggetti possono essere destinatari di un programma di trattamento.</p>
<p>70</p>	<p>1) Il personale docente da utilizzare nell'azione 2 deve necessariamente essere individuato in fase progettuale, oppure può essere individuato in un secondo momento? 2) Cosa si intende per azione d'impegno della risorsa?</p>	<p>1) Il personale docente deve essere individuato in fase di elaborazione della proposta progettuale. Al proposito si ricorda che si applica quanto previsto dall'art. 12 dell'Avviso punti 1 e 2. 2) Nel quesito non è indicato a quale parte del testo è estratta la frase. Limitandoci ad una interpretazione letterale si intende quanto scritto e vale a dire che va indicata l'Azione prevista dall'Avviso nella quale si intende impegnare la risorsa (vale a dire il personale) per l'attuazione delle attività</p>
<p>71</p>	<p>In riferimento all'articolo 11, paragrafo 11.3 Valutazione, criterio di valutazione A, indicatore A1, dell'avviso di cui in oggetto, si chiede se ad un ente di formazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, punto 3 dell'Avviso, che è anche ente gestore di una comunità alloggio per minori presso cui sono ospitati soggetti in misura penale e collocati dal Centro di Giustizia Minorile, può essere riconosciuta l'esperienza maturata dallo stesso per aver attuato programmi di Messa alla prova in comunità, concertati con l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni e autorizzati dall'Autorità Giudiziaria competente?</p>	<p>Al quesito non può essere dato seguito, in quanto la valutazione della fattispecie in concreto rientra nelle esclusive prerogative della Commissione di valutazione.</p>



<p>72</p>	<p>In riferimento all'articolo 11, paragrafo 11.3 Valutazione, criterio di valutazione A, indicatore A1, dell'avviso di cui in oggetto, si chiede se: ad un ente di formazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, punto 3 dell'Avviso, che - in qualità di ente attuatore/promotore - sta attualmente gestendo tirocini formativi autofinanziati, in favore di soggetti minori/giovani in misura di Messa alla prova, presso aziende ospitanti firmatarie di un Accordo Operativo specifico con l'U.S.S.M. di Palermo, può essere riconosciuta tale esperienza ai fini dell'ottenimento del punteggio di cui all'indicatore A1?</p>	<p>Al quesito non può essere dato seguito, in quanto la valutazione della fattispecie in concreto rientra nelle esclusive prerogative della Commissione di valutazione.</p>
<p>73</p>	<p>Il patto di integrità deve essere unico e firmato da tutti i soggetti componenti dell'ATS oppure firmati tanti patti di integrità quanti sono i soggetti?</p>	<p>Come previsto dall'art. 5 punto 12 dell'Avviso, tutti componenti dell'ATS o del Consorzio hanno l'obbligo di sottoscrivere al momento della presentazione delle proposte progettuali il Patto d'Integrità. Ciò vuol dire che ciascun membro dell'ATS dovrà sottoscrivere il Patto di integrità .</p>
<p>74</p>	<p>La compilazione dell'allegato 4 deve essere effettuata da tutti i componenti dell'ATS o soltanto dal Capofila enumerando l'esperienza del componente dell'ATS?</p>	<p>Si veda la nota di chiarimento per la compilazione dell'allegato 4 pubblicata sul sito del Dipartimento nella pagina dedicata all'Avviso: http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1057&Itemid=258</p>
<p>75</p>	<p>Si chiede se nell'ambito dell'azione n. 2 Formazione, nell'ambito di un percorso formativo per soggetti in esecuzione penale esterna, lo stage possa essere attivato presso un laboratorio tecnico permanente in capo all'ente di formazione o se si è obbligati a fare ricorso ad aziende ospitanti?</p>	<p>Si riporta un estratto di quanto previsto dall'art. 6 punto 4.2 "Azione 2 Formazione" dell'Avviso: <i>"Riguardo a destinatari in esecuzione penale esterna lo stage formativo per i soggetti in esecuzione penale può essere svolto solo in impresa al di fuori del carcere e non è possibile ricorrere a forme di imprese simulate"</i>.</p>



<p>76</p>	<p>1) Si chiede se è possibile articolare un progetto solo su due azioni (azione 1 e azione 2)?</p> <p>2) Si chiede inoltre se il numero dei destinatari di entrambe le azioni possa essere diverso, ovvero 30 partecipanti all'azione 1 e 8 partecipanti all'azione 2?</p>	<p>1) Sì è possibile.</p> <p>2) Sì è possibile.</p>
<p>77</p>	<p>1) Nel caso di un' ATS o Consorzio costituito da un ente di formazione, da una cooperativa sociale e da un'impresa, premesso che la cooperativa e l'impresa sono inserite perché si impegnano ad avviare attività imprenditoriale intra muros, si può prevedere di attribuire all'impresa le attività dell'azione 4?</p> <p>2) Una cooperativa sociale di tipo B può eseguire le attività dell'azione 4?</p>	<p>1. Come previsto dall'art. 5 punto 2 dell'Avviso, "<i>ciascun soggetto del partenariato deve dimostrare di avere un ruolo nel progetto coerente con i propri fini statutarî</i>". Ciò premesso, ai fini dello svolgimento di tali attività è necessario che il soggetto abbia le attività di accompagnamento e inserimento lavorativo tra i propri fini statutarî e che sia accreditato ai sensi delle disposizioni regionali in materia (Deliberazione n. 80 del 20 marzo 2015 "Approvazione delle Linee Guida per l'accREDITamento dei servizi per il lavoro della Regione Siciliana – Revoca deliberazione della Giunta regionale n. 234 dell'11 agosto 2014") e fino all'applicazione dell'albo nazionale dei servizi per l'impiego privati, di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015.</p> <p>2. Come previsto dall'art. 5 punto 2 dell'Avviso, "<i>ciascun soggetto del partenariato deve dimostrare di avere un ruolo nel progetto coerente con i propri fini statutarî</i>".</p>



<p>78</p>	<p>Con riferimento all'Avviso 10/2016 ed in particolare all'ALLEGATO 3 – FORMULARIO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE, al punto B4 (Esperienza professionale del personale docente che si intende utilizzare per attività formative previste per l'azione 2), nella compilazione della tabella contenuta nello stesso allegato, si chiede di sapere se:</p> <p>1) Nella colonna "Ruolo" va indicato semplicemente "Docente" o se debbono essere inserite altre indicazioni? Se sì, quali?</p> <p>2) Nelle colonna "Azione di impegno della risorsa" nella previsione di utilizzare il docente in più corsi e per più moduli, quindi per un numero "X" di ore, è necessario riportare rispettivamente i titoli dei corsi, i moduli e il numero delle ore per le quali dovrà essere impegnato il singolo docente? Questa impostazione è corretta? Se non è così quali dati devono essere inseriti nella citata colonna?</p> <p>3) Nella colonna "N. ore previste per l'Azione 2", in presenza di più corsi per un numero complessivo di 1200 ore va inserito il numero di ore totali o, invece, l'elenco dei singoli corsi con l'indicazione delle ore di ogni singolo corso?</p> <p>4) Sempre nella colonna "N. ore previste per l'Azione 2", in presenza di un numero massimo di 1200 ore e di una previsione di ore di stage complessivamente di 360 (30% delle ore complessive del corso) deve essere inserito il numero di ore complessivo detratte quelle relative allo stage o, invece devono essere riportati dati diversi da questi? Se sì, quali?</p> <p>5) Nella colonna "Impegno della risorsa in termini di ore previste per l'azione 2" vanno riportate il numero di ore complessive di impegno del docente in tutti i corsi previsti o, invece è necessario indicare il singolo impegno orario per singolo corso?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) In riferimento all'Allegato 3 Punto B.4 nella colonna "Ruolo" deve essere indicato il titolo di docente riportando la materia su cui viene impegnato. 2) Rispetto alla colonna "Azione di impegno della risorsa" vanno riportate sempre l'Azione 2 e eventuali altre azioni (1, 3 e 4) su cui si prevede di impegnare lo stesso docente. Invece nella colonna "Impegno della risorsa in termini di ore previste per l'Azione 2" si tratta di inserire il numero di ore complessivo di utilizzo del docente, specificando preferibilmente i titoli dei corsi, i moduli e il numero di ore per singolo corso in cui il docente sarà impegnato. Si precisa che tale articolazione per moduli e corsi ha uno scopo esclusivamente "statistico" e l'eventuale mancata articolazione non incide in alcun modo sulla correttezza della compilazione del modello. 3) Nella colonna "N. ore previste per l'Azione 2" va inserito il numero complessivo di ore del docente, che deve coincidere con quanto riportato nell'ultima colonna "Impegno della risorsa in termini di ore previste per l'Azione 2". 4) Sempre nella colonna "N. ore previste per l'Azione 2" va inserito il numero di ore totale comprensivo delle ore previste per lo stage. 5) Come già prima indicato nella colonna "Impegno della risorsa in termini di ore previste per l'Azione 2" si deve inserire il numero di ore complessivo di utilizzo del docente, specificando preferibilmente i titoli dei corsi, i moduli e il numero di ore per singolo corso in cui il docente sarà impegnato. Si precisa che tale articolazione per moduli e corsi ha uno scopo esclusivamente "statistico" e l'eventuale mancata articolazione non incide in alcun modo sulla correttezza della compilazione del modello.
------------------	---	--



<p>79</p>	<p>Con riferimento al punto B.1 (Coerenza e completezza della proposta progettuale) nella parte in cui si fa riferimento alla “..... qualità della documentazione prodotta” si chiede di sapere se il testo dev’essere interpretato nel senso che oltre al formulario e agli altri “allegati” previsti nel Bando è possibile produrre ulteriore documentazione a discrezione dell’Ente proponente come, ad esempio, “profili degli enti coinvolti nel progetto con ampie relazioni sulle attività realizzate nel corso degli anni”, “profili e relazioni sulle aziende che ospiteranno i tirocini lavorativi o presso le quali si effettueranno le azioni accompagnamento al lavoro subordinato” o se invece non possono essere prodotti ulteriori allegati oltre quelli già previsti ed indicati nel Bando? E nel caso in cui la risposta dovesse essere nel senso di consentire la produzione di ulteriori documenti, questi vanno inseriti nell’indice della documentazione presentata sia in copia cartacea così come anche su supporto digitale per come previsto dall’Art. 10 del Bando per gli allegati nello stesso indicati?</p>	<p>Il soggetto proponente deve compilare il punto B.1 dell’Allegato nei limiti e modalità previste (ovvero max 14.000 caratteri spazi esclusi). Non è consentito produrre ulteriore documentazione in allegato oltre a quella previsto dall’Avviso.</p>
<p>80</p>	<p>1) Con riferimento all’allegato 5, il direttore del carcere non ha fornito, per motivi di privacy, i dati relativi alla sua residenza e copia del documento di riconoscimento. Atteso che l’allegato 5 richiede l’inserimento dei suddetti dati e quindi risulterebbe incompleto, come ovviare a tale problema? 2) Con l’allegato 5 bisogna produrre copia del documento del legale rappresentante dell’istituto carcerario? 3) L’allegato 5 riporta “devono essere presentati tanti allegati 5 quanti sono i soggetti aderenti convolti. Si chiede: a) cosa s’intende per soggetto aderente? b) L’istituto penitenziario deve firmare un allegato 5 per ogni soggetto facente parte dell’ATS o solo per il capofila?</p>	<p>1) E’ sufficiente la firma del modulo di cui all’Allegato 5. 2) Non è richiesta la copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’istituto carcerario. Sono sufficienti timbro e firma. 3) In riferimento alla parte a) del quesito si specifica che il soggetto aderente può essere un istituto penitenziario o un Ufficio di esecuzione penale esterna. In riferimento alla parte b) si precisa che l’Allegato 5 deve essere compilato in relazione all’ ATS che propone il progetto e non per il capofila o i singoli soggetti che la compongono.</p>



<p>81</p>	<p>1) In merito al punto B.4 del formulario è obbligatorio inserire nome e cognome del personale docente?</p> <p>2) È possibile inserire alla voce Nome e Cognome “da individuare” inserendo tutte le altre voci come richiesto?</p>	<p>1) Si è obbligatorio.</p> <p>2) Si può mettere alla voce Nome e Cognome “da individuare” ma non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione.</p>
<p>82</p>	<p>Quesito 1: Secondo quanto previsto nell'Avviso a pag. 23, l'indicatore B.4 attribuisce 9 punti per un'esperienza professionale pari al 50% da 5 a 10 anni e al 50% >10 anni. La valutazione maggiore, di 12 punti è attribuita ad un'esperienza pari al 75% da 5 a 10 anni e al 25% >10. E' corretto?</p> <p>Quesito 2: L'art. 6 dell'Avviso al punto 4.3 Azione 3, a pag. 13, per il soggetto ospitante i tirocini, riporta: "non rivestire contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e soggetto ospitante". Nella costituzione dell'ATS è prevista la partecipazione di 2 aziende che oltre ad essere interessate alla realizzazione di una struttura produttiva "intra muros", intendono partecipare attivamente all'azione di formazione e tirocinio formativo, premessa indispensabile per potere successivamente effettuare delle assunzioni tra i destinatari che avranno acquisito la professionalità che l'azienda richiede. Questo, tra gli obiettivi dello stesso Avviso 10, si ritiene sia il principale. Ciò premesso si chiede, nel caso in cui la/le aziende partner dell'ATS non rivestono il ruolo di capofila, se possono ospitare i tirocinanti?</p>	<p>1) Si è corretto.</p> <p>2) Si è possibile.</p>